



Territori della Cultura

Rivista on line Numero 63 Anno 2026

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010



Sommario

Comitato di Redazione	5
Due ricorrenze importanti. La centralità dei cittadini e delle comunità Alfonso Andria	8
Revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 22 gennaio 2004 n. 42 in materia di autorizzazioni paesaggistiche Pietro Graziani	16
Conoscenza del Patrimonio Culturale	
Teobaldo Fortunato Provenienza nolana dello <i>Stamnos</i> dionisiaco al Mann	20
Domenico Caiazza <i>Compsa in hirpinis</i> - Monte Oppido di Lioni Archeologia e storia antica di una città preromana d'Irpinia	28
Cultura come fattore di sviluppo	
Lidia Bordoni Il progetto di riuso di un immobile sottoposto a tutela	46
Giuseppe Teseo RESTAURO vs RIUSO: note intorno al recupero del teatro comunale di Acquaviva delle Fonti	56
Adalgiso Amendola Le produzioni culturali per le trasformazioni: la prospettiva dell'economia civile	70
Metodi e strumenti per le politiche culturali	
Maria Cristina Misiti Due codici purpurei restaurati: un pezzo di storia dell'Istituto per la Patologia del libro	86
Hamra Zirem Le meravigliose opere dell'artista Giusi Villano	100
Appendice	
Premio Patrimoni Viventi: il bando 2026	111
Rubriche	122

Comitato di Redazione



Presidente: Alfonso Andria andria.ipad@gmail.com

Direttore responsabile: Pietro Graziani pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè redazione@quotidianoarte.com

Comitato di redazione

Claude Albore Livadie **Responsabile settore**
"Conoscenza del patrimonio culturale" alborelivadie@libero.it

Francesco Caruso **Responsabile settore**
"Cultura come fattore di sviluppo" francescocaruso@hotmail.it

Dieter Richter **Responsabile settore**
"Strumenti e metodi delle politiche culturali" dieterrichter@uni-bremen.de

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale univeur@univeur.org
Monica Valiante

Progetto grafico e impaginazione

QA Editoria e Comunicazione

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)
Tel. +39 089 858195
univeur@univeur.org - www.univeur.org

Per consultare i numeri precedenti e
i titoli delle pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org

Per commentare gli articoli:
univeur@univeur.org

ISSN 2280-9376

Main Sponsor:





Revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 22 gennaio 2004 n. 42 in materia di autorizzazioni paesaggistiche

Il disegno di legge d' iniziativa parlamentare "Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica", atto Senato n° 1372, presentato il 5 febbraio 2025, a seguito di un ciclo di audizioni è stato emendato nell'iter, per essere poi approvato senza modifiche dall'aula di palazzo Madama nella seduta del 17 settembre 2025. Va inoltre ricordato come nel corso dell'esame il Senato ha accolto tre ordini del giorno all'articolo 2 del testo, che impegnano il Governo a valutare la devoluzione alla Regione Friuli Venezia-Giulia delle competenze in materia paesaggistica, così come la valorizzazione dei piccoli Comuni e borghi storici e la promozione delle aree interne, montane e periferiche.

Il testo è ora all'esame della Camera dei Deputati (Atto Camera 2606) per la definitiva approvazione. Nel merito, con l'articolo 1 viene confermata la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Da notare come nel concetto interpretativo 'paesaggio' e 'ambiente' spesso si sovrappongono – in effetti con Sentenza 246 del 2017, la Corte Costituzionale ha affermato che la protezione del paesaggio "rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente". Va ancora ricordato che, sempre secondo la Corte Costituzionale, il sistema delle competenze viene delineato come "livello uniforme di tutela del paesaggio non derogabile dalle Regioni".

La proposta di legge all'esame di Montecitorio reca: "Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio...in materia di autorizzazione paesaggistica". La delega prevede un lasso temporale di dodici mesi per la redazione del Decreto Legislativo attuativo ed è caratterizzata sostanzialmente dal meccanismo della autorizzazione paesaggistica.

Dalla lettura del testo della Proposta di Legge i principi e i criteri sono così riassumibili:

1. Coordinamento normativo anche con riferimento al silenzio assenso;



2. Obbligo di assicurare un miglior coordinamento amministrativo e normativo con la materia edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 2001);
3. Individuazione dei cosiddetti interventi di lieve entità che non saranno più sottoposti al parere obbligatorio delle Soprintendenze del Ministero della Cultura;
4. Spostamento della competenza per le infrastrutture considerate strategiche e di preminente interesse nazionale dalle Soprintendenze alla Direzione Generale del Ministero della Cultura;
5. Necessità di individuare le varie tipologie per definire la prevenzione dal rischio idrogeologico e sismico;
6. Con riferimento alle attività di carattere stagionale e ripetitive, obbligo di realizzare ulteriori forme di coordinamento per compilare la redazione, il periodico aggiornamento e l'effettiva attuazione della pianificazione paesaggistica.

Nella delega viene anche prevista l'adozione di linee guida per assicurare l'uniformità delle azioni di tutela a livello nazionale.

È evidente che la delega, interpretata in modo estensivo, ridimensiona il ruolo e le stesse funzioni, costituzionalmente tutelate dall'articolo 9 della Carta Costituzionale, delle Soprintendenze del Ministero della Cultura. La fase dell'iter della delega, nei dodici mesi previsti per la redazione delle modifiche al Codice del 2004, andrà monitorata e seguita con la massima attenzione, anche attraverso necessari momenti di interlocuzione con i soggetti pubblici e privati direttamente interessati e con le realtà associative portatrici di interessi diffusi.

Vorrei solo ricordare come il paesaggio rappresenti una delle espressioni culturali più significative del nostro Bel Paese spesso, troppo spesso, oggetto di attacchi e pesanti alterazioni intervenute nel corso dei decenni.

Un'ultima notazione riguarda l'integrazione dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n° 1 – Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 22 febbraio 2022). Con l'articolo 1, infatti, viene aggiunto, all'articolo 9 della Carta Costituzionale, il seguente comma:

“Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.



Pietro Graziani